



Numero registro generale 31127/2020

Numero sezionale 3101/2024

Numero di raccolta generale 11570/2025

Data pubblicazione 02/05/2025

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MILENA FALASCHI

MARIO BERTUZZI

GIUSEPPE GRASSO

PATRIZIA PAPA

RICCARDO GUIDA

Presidente

Consigliere

Cons. Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 12/11/2024

CC

R.G.N.

31127/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31127/2020 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato

[REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

– *ricorrente* –

contro

BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]

presso l'avvocatura della banca, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura in atti;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 1425/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.



Osserva

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 26/2/2020, rigettò l'opposizione proposta, ex art. 195, d. lgs. n. 58/1998 (TUF), da [REDACTED] vicepresidente del Consiglio d'amministrazione della Banca [REDACTED] avverso la delibera della Banca d'Italia, n. [REDACTED] del 25/5/2017, che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di € 163.000,00, di cui € 93.000,00 per le riscontrate carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni ed € 70.000,00 per carenze a riguardo del governo societario, con particolare riferimento all'assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi.

La Banca Centrale Europea (B.C.E.), agendo in virtù del Meccanismo di Vigilanza Unica (M.V.U.), introdotto dal regolamento UE n. 1024/2013, approvato dal Consiglio il 15/10/2013, aveva disposto ispezione nei confronti della Banca [REDACTED] qualificata come "significativa" (cioè fra quelle di maggiore interesse), tra il febbraio e il luglio del 2015.

Poiché la funzione ispettiva della B.C.E. è rivolta esclusivamente nei confronti delle aziende bancarie, solo alle quali può infliggere sanzioni, esclusa ogni attribuzione nei confronti delle persone fisiche, riscontrate plurime irregolarità l'Organo europeo di controllo, con nota del [REDACTED] trasmise alla Banca d'Italia le risultanze della svolta ispezione, perché quest'ultima, solo alla quale competeva un tale compito, verificasse l'eventuale sussistenza di addebiti da muoversi alle persone fisiche, rivestenti ruoli apicali e/o decisionali nell'anzidetta azienda di credito.

1.2. [REDACTED] si oppose all'inflitta sanzione sulla base di plurimi motivi, compendati dalla Corte di Roma, in sintesi, nei termini seguenti:



- la B.C.E. era sfornita di potere in relazione alle condotte antecedenti all'avvio del M.V.U.;

- non era stato assicurato il contraddittorio nel procedimento attivato dalla B.C.E.;

- la Banca d'Italia non aveva proceduto a un vaglio critico e autonomo, specie quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo degli illeciti contestati;

- in violazione degli artt. 6 Carta EDU, 117 Cost., 24 l. n. 262/2005 e 145 T.U.B., nonché delle norme secondarie, non era stato garantita pienezza di contraddittorio e di conoscenza degli atti istruttori;

- era stato violato il diritto di difesa a fronte della genericità delle contestazioni;

- la sanzione era da reputarsi estinta in applicazione degli artt. 145 T.U.B. e 14 l. n. 689/1981, essendo stato il provvedimento sanzionatorio notificato all'esponente oltre i novanta giorni (il 28/7/2016, nonostante che la Banca d'Italia disponesse di tutti gli atti dell'accertamento dal 29/2/2016);

- i fatti erano indeterminati, illogici, contraddittori, in uno alla motivazione del provvedimento opposto.

2. [REDACTED] impugna la sentenza della Corte di Roma sulla base di otto motivi.

La Banca d'Italia resiste con controricorso ulteriormente illustrato da memoria.

3. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. n. 689/1981 e 145 T.U.B., nonché *<<assenza (o intrinseca contraddittorietà, o radicale insufficienza) della motivazione>>*.

Il motivo, in sintesi, espone quanto segue.



Poiché l'esito dell'accertamento della B.C.E. era stato comunicato alla B.I. il 22/12/2015 e quest'ultima aveva notificato al ricorrente l'atto di contestazione solo il 28/7/2016, era decorso il termine decadenziale di legge, non essendo ragionevole il consumato lasso di tempo dal quale era stato fatto decorrere il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni previsti dalla legge, non essendovi altri atti istruttori da compiere. Il "report" della B.C.E., ricevuto il 22/12/2015, solo il 28/1/2016 era stato vagliato dal Gruppo per l'esame delle irregolarità, istituito presso la B.I., che, senza che ve ne fosse motivo, si era nuovamente riunito il 29/2/2016.

Era da escludere che la nuova disciplina eurounitaria avesse reso più complessa l'istruttoria della B.I., la quale, al contrario, usufruiva del lavoro svolto dalla B.C.E., e che la traduzione del "report" dall'inglese potesse costituire una difficoltà.

Opinando in senso contrario si sarebbe attribuito alla B.I. pieno arbitrio, in spregio al <<giusto processo>>, in violazione delle guarentigie previste dalle norme richiamate.

Nel qual caso l'esponente invoca porsi questione pregiudiziale alla C.G.U.E.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.1.1. Con esso si censura l'apprezzamento di merito, effettuato con motivazione niente affatto apparente dalla Corte d'appello.

Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito



dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già Cass., S.U., n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 2767/2023, in motivazione).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; Cass., S.U., n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).



Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate.

La Corte di Roma, attraverso motivazione compiuta, pertinente e del tutto comprensibile (pagg. 22-27), spiega le ragioni che l'hanno indotta a reputare congruo il tempo utilizzato dalla Banca d'Italia per scrutinare il materiale informativo trasmesso dalla B.C.E. e individuare condotte censurabili in capo all'odierno ricorrente.

Al contrario di quel che reputa quest'ultimo le verifiche ispettive e le conclusioni cui giunge la B.C.E. sono dirette all'accertamento di violazioni della normativa eurounitaria imputabili esclusivamente a carico della banca ispezionata e, indi sanzionata.

Accertare se da quelle verifiche e da quelle contestazioni si traggano elementi per muovere addebito a persone fisiche, che hanno ricoperto il ruolo di amministratori, sindaci o dirigenziali, per violazione del T.U.B. e delle norme secondarie di completamento, spetta alla Banca d'Italia.

Di conseguenza deve categoricamente smentirsi l'assunto secondo il quale l'Autorità di vigilanza bancaria interna, quale mero mandatario o esecutore, debba limitarsi a riportare le incolpazioni già specificate dalla B.C.E.

I soggetti nei confronti dei quali si rivolge l'azione amministrativa sanzionatoria sono diversi (la banca in un caso e le persone fisiche nell'altro) e niente affatto sovrapponibili sono le contestazioni (in un caso la violazione della normativa comunitaria e nell'altro del T.U.B. e delle norme secondarie di completamento).

I tempi tecnici necessari perché la Banca d'Italia, avvalendosi della ripartizione organica interna, prenda compiuta conoscenza della documentazione trasmessa dalla B.C.E., estrapoli da essa le fattispecie che potrebbero avere rilievo in relazione alle competenze interne, individui le persone fisiche nei confronti delle



quali risulti plausibile muovere rimprovero e definisca, infine, i capi d'incolpazione, il cui apprezzamento di congruità e riservato insindacabilmente al giudice del merito, giammai potrebbero reputarsi ridotti in misura da svilire, se non addirittura annichilire il potere sanzionatorio di essa.

3.1.2. La doglianza, sotto altro collegato profilo, si pone in contrasto ingiustificato con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità (art. 360 bis cod. proc. civ.).

Si è affermato, in materia di violazioni al T.U.F. (ma il principio ha valenza generale), che il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni, tanto più ove la violazione sia riferibile ad un tempo ben determinato e circoscritto (Cass. Sez. 2, n. n. 8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 – 01; conf., ex multis, Cass. n. 21171 del 08/08/2019).

Granitico orientamento, questo, che si fonda sulla estensione ai procedimenti sanzionatori finanziari (ma, il principio, come si è già detto, non può non valere per i procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia, autorità di controllo del sistema bancario interno) i principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, soprattutto per quanto concerne la scadenza prevista per la conclusione di tale procedimento (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007, Rv. 596028 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4363



del 04/03/2015, Rv. 635014 - 01; ed ancora, Cass. nn. 27702/2019, 20522/2020, 2856/2024, 7681/2014, 8456/2006).

Proprio a riguardo dei procedimenti sanzionatori avviati a seguito delle gravi anomalie riscontrate nella gestione della Banca [REDACTED] questa Corte ha chiarito quanto segue:

<<(...) questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione; e che compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione, recte, al cospetto del novello n. 5, del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiato da "omesso esame circa fatto decisivo e controverso" (cfr. Cass. 18.4.2007, n. 9311; Cass. (ord.) 25.10.2019, n. 27405>> (Sez. 2, n. 12436/2022).

La Corte d'appello di Roma ha fatto corretta applicazione dell'esposto principio, avendo compiutamente spiegato (in specie,



alle pagg. 20-25) che il tempo trascorso dalla ricezione della documentazione proveniente dalla B.C.E. (29/2/2016) all'apposizione del "visto" del Capo del Dipartimento per la Vigilanza della Banca d'Italia, con il quale si è formalizzata l'incolpazione, tenuto conto della complessità della vicenda, la quale emerge anche dallo scrutinio delle questioni che in questa sede vengono sollevate (escluso, come si è anticipato, che si fosse in presenza di una mera attività di copia-incolla delle risultanze ispettive provenienti dalla B.C.E.), doveva stimarsi congruo (sulla funzione di tale "visto" di suggello delle attività conoscitive del fatto e della sua sussunzione nell'ipotesi d'incolpazione, cfr., ex multis, Cass. nn. 4820/2019, 10462/2020, 12436/2022).

È appena il caso di soggiungere che l'apprezzamento di congruità del tempo impiegato dall'Autorità di controllo al fine di compiutamente formalizzare l'accusa non è in questa sede censurabile, investendo valutazioni di puro merito.

3.1.3. Infine, non è in alcun modo ipotizzabile, alla luce di quanto sopra chiarito, che alla Banca d'Italia risulti riservato pieno arbitrio, in spregio al <<giusto processo>>, in violazione delle guarentigie assicurate dalla normativa eurounitaria.

In particolare il controllo giurisdizionale individua <<il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo>>, scongiurando condotte non improntate a corretto esercizio dell'azione amministrativa, aventi l'improprio e sleale scopo di prolungare irragionevolmente il tempo occorrente per conoscere i fatti e determinarsi in merito all'esercizio dell'azione sanzionatoria.



A ciò deve aggiungersi, come meglio si chiarirà appresso, che il procedimento regolato dalla Banca d'Italia, pur attento ad assicurare il diritto di difesa e contraddittorio (valendo i principi generali sanciti dalla l. n. 689/1981 e le regole del T.U.B. e delle norme secondarie di completamento), resta soggetto al successivo pieno controllo giurisdizionale di merito in unico grado davanti alla Corte d'appello di Roma e, indi, di legittimità.

Non sussistono, quindi, i presupposti per l'invocato rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

4. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Convenzione EDU, 2, 3 e 117, 24 Cost., 24 l. n. 262/2005 e 145 T.U.B., nonché *<<assenza (o intrinseca contraddittorietà, o radicale insufficienza) della motivazione>>*.

Con i plurimi profili di censura esposti con il motivo in rassegna si assume che:

- le sanzioni inflitte dalla B.I. sono equiparabili a quelle penali, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (caso Engel) e, di conseguenza, il procedimento definito con l'inflizione di esse, poiché non rispettoso dell'art. 6 cit. (norma che aveva assunto rango comunitario con l'adesione dell'U.E. alla Convenzione EDU), deve considerarsi illegittimo, per violazione della norma interposta, che spetta al giudice interno far rispettare attraverso interpretazione conforme della norma interna e, ove ciò non sia possibile, investendo la Corte costituzionale (cita, in specie, Corte Cost. n. 349/2007);

- in particolare sarebbero stati violati il diritto alla separazione tra la funzione istruttoria e quella decisoria, il principio di terzietà del giudice, il diritto alla piena conoscenza degli atti;

- non costituiva motivazione affermare la non assimilabilità alla sanzione penale sulla base del dato quantitativo mero dell'entità



della sanzione, peraltro, in un contesto ordinamentale che punisce in maniera ben più blanda condotte penalmente rilevanti;

- l'avversata tesi procurava disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 117 della Costituzione, in relazione al diritto alla non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione EDU;

- la circostanza che l'incolpato possa ricorrere al giudice avverso l'applicazione della sanzione non soddisfaceva il precetto eurounitario, poiché *<<la nozione di "Giudice" o "Tribunale" accolta dalla Corte EDU ai fini dell'applicazione dell'art. 6 CEDU sia tradizionalmente ispirata al superamento di una distinzione organica tra giurisdizione ed amministrazione, a favore di criteri funzionali>>*;

- in ogni caso, la tutela giurisdizionale accordata, in unico grado, non era idonea a far venir meno il pregiudizio derivante dal provvedimento sanzionatorio, immediatamente esecutivo e particolarmente afflittivo, lesivo dell'onorabilità professionale, *<<specie se riferito a un alto funzionario dello Stato quale è l'esponente>>*, pubblicato sul bollettino dell'Autorità di vigilanza e con indiretti riflessi in ambito creditizio, finendo il nominativo incluso *<<in apposite liste di profilatura, utilizzate ampiamente in campo creditizio e finanziario>>*.

Infine vien chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale e, anche alternativamente, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

4.1. Il motivo, sotto tutti i profili evidenziati, è infondato.

4.1.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e,



in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali.

Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità (Sez. 2, n. 4 del 03/01/2019, Rv. 652574 – 01; conf. Cass. n. 9371 del 21/05/2020).

Come si è visto poco sopra il ricorrente afferma che *<<la nozione di "Giudice" o "Tribunale" accolta dalla Corte EDU ai fini dell'applicazione dell'art. 6 CEDU sia tradizionalmente ispirata al superamento di una distinzione organica tra giurisdizione ed amministrazione, a favore di criteri funzionali>>*.

L'asserto sostiene, piuttosto che contrastare, l'argomento centrale posto a base del principio sopra riportato.

<<A differenza di altri Paesi, che anche all'interno della stessa UE hanno tradizioni e culture giuridiche diverse, il provvedimento sanzionatorio da esse autorità emesso non costituisce, in alcun modo, una statuizione giudiziale e, pertanto, è soggetto alla verifica giudiziale in senso proprio, a seconda dei casi, davanti al giudice ordinario o a quello amministrativo. Verifica che, è bene aggiungere non soffre limitazioni e restrizioni di materia, ed è.



come par ovvio ricordare, garantita dai principi costituzionali sul giusto processo e sull'indipendenza del giudice>> (sent. n. 4/2019 cit., in motivazione).

In disparte val la pena ricordare che, anche nei casi in cui (ma per quel che immediatamente appresso si dirà si tratta di sanzioni più incisive rispetto a quelle applicate dalla Banca d'Italia) si è in precedenza affermato <<che - in materia di irrogazione di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano, alla stregua dei criteri della Corte EDU, natura sostanzialmente penale - gli Stati possono scegliere se realizzare le garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione EDU già nella fase amministrativa (nel qual caso, nella logica di tale Convenzione, una fase giurisdizionale non sarebbe nemmeno necessaria) o mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio applicato dall'autorità amministrativa (all'esito di un procedimento non connotato da quelle garanzie) ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell'art. 6 della Convenzione. Nel secondo caso, non può ritenersi che il procedimento amministrativo sia illegittimo, in relazione ai parametri fissati dall'art. 6 della Convenzione, e che la successiva fase giurisdizionale determini una sorta di sanatoria di tale originaria illegittimità, al contrario, il procedimento amministrativo, pur non offrendo esso stesso le garanzie di cui all'art. della Convenzione, risulta ab origine conforme alle prescrizioni di detto articolo, proprio perché è destinato a concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno, nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo>> (Cass., n. 4725/2016, in motiv.).



Né, il ricorrente coglie nel segno laddove lamenta la mancanza di tutela cautelare, stante che davanti al giudice il sanzionato può invocare l'inibitoria degli effetti esecutori della decisione amministrativa.

4.1.2. È giurisprudenza ferma di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187 ter TUF per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, Sentenza n. 3656 del 24/02/2016, Rv. 638686 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 20689/2018, 24723/2018, 24850/2019, 4599/2020).

Non ha forza avversativa l'improprio paragone invocato dal [REDACTED] quanto alla scelta legislativa discrezionale di sanzionare penalmente in maniera non particolarmente afflittiva talune condotte qualificate come reato.

A voler prescindere, per snellezza espositiva, dall'enumerare le ricadute sfavorevoli sul soggetto condannato penalmente, va ricordato che la risposta penale costituisce strumento di disapprovazione che l'ordinamento riserva alle condotte valutate dal legislatore (a torto o ragione) offensive nei confronti della comunità per il loro contenuto oggettivo e/o per il profilo soggettivo che le caratterizza. Ove, secondo l'insindacabile apprezzamento del legislatore, il disvalore della violazione resta confinato in un ambito definito, il rispetto del precetto viene presidiato dalla sanzione amministrativa.



La nuova procedura introdotta con il d. lgs. 72/2015 non è retroattiva e, pur venendo incontro alle aspettative degli incolpati di una più ampia garanzia difensiva davanti all'Autorità di controllo, per ciò solo non sostiene la tesi esposta col motivo in rassegna.

4.1.3. Infine, da quasi un trentennio questa Corte spiega le ragioni per le quali deve reputarsi manifestamente infondato il dubbio d'illegittimità costituzionale per non essere stato assicurato doppio grado di merito nella materia di cui qui si tratta (Cass. nn. 532/1997, 10462/2020).

Conclusione questa, peraltro, in esatta sintonia con la pacifica constatazione dell'inesistenza di copertura costituzionale del principio del doppio grado (da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 27700, 30/10/2018, Sez. 1, n. 28110, 5/11/2018; Sez. 3, n. 5907, 6/9/2007; Sez. 2, n. 27411, 13/12/2005).

4.1.4. Quanto fin qui esposto dimostra la manifesta infondatezza della sollevata eccezione d'incostituzionalità, oltre a fare escludere la necessità di rimessione alla Corte di Giustizia.

5. Con il terzo motivo, omogeneo al primo quanto a denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, il ricorrente lamenta di non avere potuto difendersi davanti alla B.C.E., dal che ne sarebbe conseguita l'illegittimità del provvedimento della B.I.

Inoltre, si soggiunge che la motivazione resa dalla Corte di Roma era da ritenersi di pura apparenza, stante che l'esponente non si era doluto della mancata traduzione, come erroneamente affermato dalla sentenza. Era illogico reputare che l'operato e le conclusioni della B.C.E. fossero estranei alla decisione della B.I. Incomprensibile, infine, risultava l'affermazione secondo la quale il rapporto ispettivo fosse stato messo a disposizione dell'incolpato, poiché lo era stato solo nel corso del procedimento davanti alla B.I.



5.1. Il motivo è inammissibile quanto al denunciato difetto di motivazione: deve escludersi che la Corte di Roma abbia omesso di motivare o reso parvenza mera di motivazione, avendo offerto comprensibile spiegazione, che soddisfa ampiamente il cd. "minimo costituzionale" (si rinvia sopra al § 3.1.1.).

Quanto all'asserto, secondo il quale la sentenza avrebbe risposto a una censura mai proposta riguardante la mancata traduzione, basti osservare, senza necessità di confrontare l'assunto qui esposto con la spiegazione fornita dalla controricorrente, che la questione risulta ampiamente marginale e spoglia del significato decisivo che pretende attribuirgli il ricorrente.

5.1.1. Nel resto il motivo è privo di fondamento.

Come si è già anticipato (sub § 3.1.1.), è del tutto evidente la diversità di funzioni di B.C.E. e di Banca d'Italia, nonché dei soggetti assoggettati a controllo.

La prima vigila, al fine di prevenire disarmonie di sistema che possano ripercuotersi all'intera U.E., gli istituti bancari appartenenti ai paesi dell'Unione aventi rilievo economico maggiormente significativo e, di conseguenza, questi sono i soggetti sottoposti al controllo e alle eventuali sanzioni, per violazioni della normativa bancaria comune.

La seconda vigila, al fine di prevenire disarmonie interne al sistema bancario italiano, sulle condotte di amministratori e dirigenti di tutti gli istituti di credito operanti in Italia. Di conseguenza, soggetti passivi sono le persone fisiche, e le norme violate debbono rinvenirsi nel T.U.B. e nelle norme secondarie e di completamento di esso.

Dalle risultanze ispettive della B.C.E., l'Autorità interna, può trarre ragione per elevare contestazione sanzionatoria nei confronti di persone fisiche aventi responsabilità amministrativa o



dirigenziale, ove emergano condotte suscumbibili nella fattispecie interna vietata. Non trattasi, tuttavia, di un'operazione di trasporto automatico.

Per converso, l'Autorità interna, senza necessità di attingere alle risultanze dell'Autorità Centrale dell'Unione, esercita i suoi autonomi poteri sanzionatori, ove ne reputi sussistere i presupposti, non solo, com'è ovvio, nei confronti di amministratori, sindaci e dirigenti di banche di minor rilievo (esonerati dal controllo della B.C.E.), ma anche nei confronti di banche di maggior rilievo, assoggettate o meno a verifiche della B.C.E.

6. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 6 Convenzione EDU, 24 e 117 Cost., nonché *<<assenza (o intrinseca contraddittorietà, o radicale insufficienza) della motivazione>>*.

Si sostiene che la contestazione, a cagione della sua invincibile genericità, non era comprensibile, essendo state evocate una congerie di norme secondarie, senza che fosse specificato con puntualità l'addebito, oltre all'indicazione di numerose condotte tenute da una pluralità di soggetti. I singoli "findings" contenevano *<<un groviglio di fatti, deduzioni e considerazioni>>*. Né la circostanza che l'opponente avesse potuto controdedurre davanti alla B.I. sanava il "vulnus", essendosi l'incolpato doluto proprio di ciò.

6.1. Per le ragioni già ampiamente in precedenza esposte il vizio di motivazione prospettato è inammissibile.

6.2. Nel resto la doglianza è priva di fondamento.

Il ricorrente lamenta una difettiva specificazione delle incolpazioni, senza tener conto dell'altissima competenza di settore dell'incolpato, posto a vice presiedere il consiglio d'amministrazione di una banca di rilievo, con l'esperienza di *<<alto funzionario dello*



Stato>> e con il titolo di professore (entrambe le qualità sono spese dallo stesso). Dal che l'alternativa: aveva le competenze ed ha mancato di vigilare/non aveva le competenze e si è imprudentemente esposto a un ruolo apicale per il quale non era adatto. Quale che sia la soluzione optata non è possibile condividere la critica.

Inoltre, è del tutto evidente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che, per un verso non si tratta di astruse accuse mosse a uno sprovveduto cittadino e, per altro verso, la condotta di grave inerzia contestata viene chiaramente riferita alle grave "mala gestio" della Banca, che la porterà alla dissoluzione (finanziamenti baciati, storni d'interesse, mancato rispetto nella cronologia del riacquisto delle proprie azioni, avventuroso acquisto di derivati, assenza di verifica della controllata in Irlanda, sovrastima delle azioni).

L'intermediazione creditizia costituisce attività tanto centrale per lo Stato, quanto complessa, intricata e sottoposta a regole di prudenza, diligenza e perizia, i cui confini vengono segnati attraverso l'imposizione da parte dell'Autorità di controllo, costituente presidio legale di tutela del risparmio, di criteri, obiettivi, individuazione dei rischi, adozione di procedure di salvaguardia, che, per forza di cose, non possono regimentarsi in un tariffario dei comportamenti virtuosi.

Significativamente, questa Corte ha affermato che in tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e di intermediazione finanziaria, gli artt. 43 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una



sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 2, n. 18683, 04/09/2014, Rv. 632300).

7. Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 689/1981, 2697, 2729, 2381 cod. civ., 116 cod. proc. civ., delle circolari nn. 229 e 263 <<(oltre che del principio di presunzione di innocenza ed affermazione di una presunzione di colpevolezza)>>, nonché <<assenza (o intrinseca contraddittorietà, o radicale insufficienza) della motivazione>>.

Il ricorrente lamenta di essere stato assoggettato alla sanzione per mera responsabilità oggettiva, non avendo potuto egli influire sulle distorsioni della buona gestione bancaria ordite dal vertice aziendale (amministratore delegato, direttore generale e uno dei vice direttori generali), non solo all'insaputa dei consiglieri d'amministrazione non esecutivi, ma addirittura con modalità tali (definite anche omertose) da scongiurare che le prassi poi messe in luce dalla B.C.E., potessero venire a conoscenza degli anzidetti amministratori. Trattavasi, in definitiva, d'una infedeltà aziendale che avrebbe potuto essere rilevata (come lo fu) solo attraverso indagine ispettiva.

Né si registrarono segnali d'allarme da parte delle strutture, tuttavia esistenti nell'organigramma della Banca (il responsabile della funzione "audit", invece che mettere al corrente il consiglio



d'amministrazione segnalò l'anomalia – dei finanziamenti baciati – allo stesso direttore generale, coautore della deviazione).

Un tale sistema non fu colto neppure dalla stessa B.I. in una ispezione precedente a quella della B.C.E. Era emerso, inoltre, dall'indagine svolta dalla Commissione d'inchiesta istituita dalla Regione Veneto e dalle testimonianze assunte nel dibattimento penale nel processo a carico di uno dei dirigenti infedeli (ne riporta stralci) il fraudolento meccanismo messo in opera.

La sentenza impugnata aveva errato a giudicare irrilevanti le allegazioni ora riprese.

Aveva, inoltre, disatteso la censura con motivazione inconsistente.

Addebitare all'esponente di avere violato il precetto di "agire informato" (art. 2381 cod. civ.) equivaleva a farlo rispondere per la sola posizione, a titolo oggettivo, poiché, intanto si può agire in modo informato, in quanto risulti possibile avere le informazioni, il che, nel caso, non era dato.

Né, la presunzione di colpa, che si suole ricollegare alla previsione di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981 poteva fare a meno di individuare le singole prescrizioni rimaste violate.

In definitiva, tutto faceva ragionevolmente ritenere che non vi fossero motivi per dubitare dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, specie di controllo.

7.1. Il motivo è infondato.

7.1.1. La sentenza spiega correttamente e accuratamente, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, le ragioni per le quali il Consiglio d'amministrazione era venuto meno al suo ruolo.

La Banca aveva aumentato il capitale sociale avvalendosi dei cd. "finanziamenti baciati": una cospicua parte di sottoscrittori "amici", acquistava le azioni usufruendo di uno specifico



finanziamento da parte della stessa Banca, che, in tal modo, così annacquava pericolosamente il capitale (nella sostanza, in parte autofinanziato), con un tasso d'interesse di favore, il cui ammontare veniva in tutto o in parte restituito mediante impropri storni.

Era stata evidenziata una palese asimmetria <<tra l'ammontare di ordini di acquisto e di vendita e l'impossibilità per il fondo acquisto azioni di soddisfare integralmente le richieste degli aspiranti venditori che, a giugno 2015, aveva raggiunto il numero di 8512 ordini di vendita non eseguiti per un ammontare di € 464 milioni (...) con conseguente moltiplicarsi dei reclami, giunti a 1200 nel periodo tra gennaio 2014 e giugno 2015 (...)>>.

Era stata evidenziata la pratica particolarmente scorretta, attraverso la quale, <<dal gennaio 2014 al febbraio 2015, n° 201 ordini per un ammontare di € 21,8 milioni erano stati soddisfatti con priorità consentendo ai clienti di trarre vantaggio da un iter preferenziale, scavalcando l'ordine cronologico e, per circa 62 operazioni dell'ammontare di euro 7,4 milioni, non si riscontrava la presenza del requisito della priorità definito dalla banca>>.

Erano stati evidenziati <<il mancato rispetto della normativa MIFID ["Markets in Financial Instruments Directive"] in occasione degli aumenti di capitale 2013 e 2014, dovuta all'incapacità della funzione compliance di contrastare le pressioni che provenivano dal mercato e dall'area commerciale; l'incapacità della funzione Internal e Compliance di intercettare l'ampia attività di finanziamento a sostegno della sottoscrizione di azioni e il rischio legato a tale attività, nonché di avviare azioni appropriate al fine di vagliare il processo, di negoziazione delle azioni proprie sul mercato secondario e di rimuovere le carenze>>.



Erano stati evidenziati <<forme indirette di prestito, finalizzate ad acquistare ed a sottoscrivere azioni proprie realizzate con l'intervento della filiazione estera [REDACTED] in presenza di scarsa efficacia di "audit" di gruppo <<che non ha condotto verifiche incisive sulla filiazione irlandese e non è stata in grado di intercettare i collegamenti tra i finanziamenti concessi all'estero e le somme successivamente trasferite alle società italiane per acquistare e sottoscrivere le azioni [REDACTED]

7.1.2. Il [REDACTED] pur non negando sussistenza e gravità delle contestazioni, esclude di aver omesso di svolgere i compiti che gli derivavano dalla carica di vicepresidente del Consiglio d'amministrazione per non essere stato destinatario di specifiche informative che avrebbero potuto allarmarlo.

L'asserto è privo di fondamento.

Egli, facente parte (peraltro in posizione di vicepresidente) del massimo vertice aziendale, avrebbe dovuto "agire informato" (art. 2381, u.c., cod. civ.), il che val quanto dire che non rispondeva a diligente esercizio dell'alta funzione ricoperta aspettare di essere attinto da specifica informazione, dovendo, invece, padroneggiare, ed essere in grado di farlo, i flussi informativi, chiedendo "report" puntuali, così da potere imporre strategie sane per una corretta gestione del rischio.

La estrema complessità dell'organizzazione d'impresa bancaria impone, a chi assume l'onere e l'onore dell'apicalità, di padroneggiare l'insieme. Il ruolo dell'amministratore e del dirigente bancario, per la particolare delicatezza della funzione, implicante la tutela di valori di primario rilievo, e per la intrinseca complessità del settore, richiede penetrante attività e, per il rovescio della medaglia, viene ricoperto da persone altamente qualificate.



Né, il mero fatto della previsione in pianta di organi di controllo e verifica possono sollevare gli amministratori e i dirigenti dal dovere di accertarsi che il sistema, in effetti, sia sano e conforme ai precetti di buona amministrazione.

Proprio per questa ragione il comma terzo dell'art. 2932 cod. civ., dispone che l'amministratore dissenziente debba fare annotare il proprio dissenso nei libri societari, restando vacua e priva di rilievo la mera denuncia di dissenso in forma libera.

Questa Corte sul punto ha enunciato il principio secondo il quale, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. Sez. 1, n. 22848, 9/11/2015, Rv. Rv. 637769 – 01; ma già, conf., Cass. n. 20930/2009).



E qui i segnali di allarme erano plurimi, univoci e gravi: l'aumento del capitale sociale del 2013 era composto per 253 milioni di euro da azioni di nuova emissione e per altri 253 milioni da obbligazioni non scindibili e la Banca aveva finanziato l'acquisto di azioni per 136 milioni, quindi per oltre la metà; l'aumento di capitale del 2014 per 697,8 milioni era stato finanziato per quasi $\frac{1}{4}$ (146 milioni) dalla Banca; i finanziamenti spesso erano stati effettuati facendo usufruire della scopertura di contro corrente, in assenza di garanzie e apprezzabili motivazioni e indi seguiti dall'anomalo "storno" degli interessi passivi o di altri debiti nei confronti dell'Istituto; l'anomalo disinvestimento richiesto dai soci, con conseguenziale incremento degli acquisti di azioni proprie con fondi propri; le notizie pubblicate da importanti fonti giornalistiche, poi, avevano reso di pubblico dominio la critica situazione della Banca.

Segnali tutti colpevolmente ignorati dal ricorrente (come correttamente evidenzia la Corte di Roma), il quale non si era mai peritato di richiedere chiarimenti o specificazioni ai responsabili della struttura aziendale, nonostante l'agevole verifica di corrispondenza tra finanziati e nuovi soci. Tutto ciò in spregio delle particolari cautele e vigilanza imposti dall'art. 2358 cod. civ. per il caso di finanziamento di clienti per l'aumento del capitale sociale.

Operazione questa che può mettere a serio rischio il principio di effettività del capitale sociale, essenziale garanzia per i terzi in genere e, per l'intermediazione bancaria, anche con riguardo alla tutela del valore primario costituito dal risparmio, che trova copertura costituzionale (art. 47).

7.1.3. Quanto, infine, all'imputabilità soggettiva è fermo principio che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art.



190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., S.U., n. 20930 del 30/09/2009, Rv. 610512 - 01; conf. Cass. nn. 4114/2016, 27365/2018).

Ovviamente, il principio, stante la contiguità per materia e valori tutelati, nonché per medesimezza di complessità e responsabilità, non può non applicarsi alle violazioni in materia bancaria.

Più in generale, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Sez. 6-2, n. 11777, 8/06/2020, Rv. 658212 - 01; conf., ex multis, Cass. n. 13610/2007).

8. Con il sesto motivo, sub specie di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, il ricorrente addebita alla sentenza



impugnata di non avere valorizzato i limiti posti alla presunzione di colpevolezza di cui all'art. 3 l. n. 689/1981 dalla Corte di cassazione.

Evocando la sentenza delle Sezioni unite n. 20930/2009 evidenzia che la "potenzialità di conoscenza" fa salvi il caso in cui, pur ove esercitato con scrupolo il dovere di controllo, l'incolpato non avrebbe potuto conoscere ed evitare le condotte illecite altrui, camuffate dolosamente. Come nella specie.

8.1. Il motivo, a voler superare l'improprio riferimento al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è manifestamente destituito di giuridico fondamento.

Gli stessi argomenti sulla base dei quali si è disatteso il quinto motivo impongono l'anticipato epilogo. Invero, esattamente al contrario dell'asserto impugnatorio, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto conoscere e impedire o quantomeno adoperarsi fattivamente per ridurre le conseguenze della disastrosa gestione.

9. Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 689/1981, 2697, 25 Cost., dei regolamenti della B.I. del 4/3/2008 e delle circolari 229 e 263, nonché *<<assenza (o intrinseca contraddittorietà, o radicale insufficienza) della motivazione>>*.

Il ricorrente contesta l'addebito relativo alla stima del valore delle azioni al 31/12/2011 e al 31/12/2012, essendo stato scelto al fine un autorevole esperto, che aveva espresso parere, e acquisito l'avallo del Collegio sindacale, per cui, il rilevato disallineamento tra il valore e la redditività effettiva e in relazione ad altre banche popolari, non poteva di certo addebitarsi a sua colpa in vigilando. Per contro, la motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello era *<<non chiara, incompleta e incoerente>>*, oltre che apodittica e generica.



9.1. Il motivo è infondato.

Esclusa l'ammissibilità dell'invocato sindacato sulla motivazione di merito, in presenza di assetto motivazionale compiuto e pienamente intellegibile, la diligenza doverosa di chi ricopre ruolo di governo dell'impresa, ancor più se complessa e involgente interessi sensibili per una vasta platea di risparmiatori e avuto riguardo al generale assetto del settore creditizio, in presenza di una importante e delicata operazione riguardante l'azionariato, deve indurre a misurare le risultanze di un pur autorevole parere con le evidenze concrete, attraverso vaglio effettivo e penetrante, così da scongiurare il rischio di sovrastima.

10. Con l'ottavo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione <<del principio della Business Judgement Rule>>, dell'art. 2392 cod. civ., del regolamento della B.I. 4/3/2008 e delle circolari 229 e 263.

Il ricorrente contesta l'addebito concernente la decisione del Consiglio d'amministrazione d'investire in fondi comuni esteri, costituendo essa scelta gestionale non sindacabile, salvo il limite della ragionevolezza, da individuarsi con giudizio "ex ante".

La sentenza aveva violato un tale principio e omesso d'indicare quali sarebbero stati gli elementi di non ragionevolezza.

10.1. Il motivo è inammissibile poiché non coglie la "ratio decidendi".

La sentenza impugnata, in vero, non contesta il merito dell'operazione (la decisione di operare investimento in fondi comuni esteri), bensì l'imprudenza e la negligenza con la quale la scelta era stata attuata: omesso controllo del rischio in un'ottica di "supervisione strategica", abdicazione in favore dell'esecutivo dell'intera gestione aziendale.

11. In conclusione il ricorso, nel suo complesso, merita rigetto.



12. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.200,00 per compensi, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile di giorno 12 novembre 2024.

La Presidente
Milena Falaschi

